

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORE, BITOSSÌ, TRAINA e BOCCASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1963

Riconoscimento dei diritti quesiti dei pensionati sottufficiali e truppa dei corpi speciali militari collocati a riposo prima del 1° luglio 1956

ONOREVOLI SENATORI. — Il più grave degli inconvenienti provocati dalla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 20 dell'11 gennaio 1956 (emanato in base alla legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per le norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato), e della legge 11 luglio 1956, n. 734, consiste nel nuovo trattamento che la nuova disciplina relativa alla quiescenza dei dipendenti statali ha riservato agli appartenenti ai Corpi speciali militari già collocati a riposo alla data del 1° luglio 1956.

Si tratta in particolare dei sottufficiali e della truppa dell'Arma dei carabinieri e delle guardie di finanza e dei sottufficiali e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, i quali tutti furono a suo tempo collocati a riposo con il riconoscimento del diritto al massimo della pensione con solo 25 anni di servizio e di una pensione proporzionale in caso di servizio inferiore ai 25 anni.

Nel passato gli appartenenti ai Corpi suddetti usufruivano di un particolare tratta-

mento di quiescenza, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'attività da loro esercitata, della speciale usura derivante da un servizio che comportava, come comporta, una particolare prestanza fisica.

Proprio in relazione a tali considerazioni il loro stato giuridico prevedeva speciali limiti di età e di servizio, oltre i quali gli interessati erano di ufficio collocati a riposo. Essi quindi non potevano mai ed in alcun modo raggiungere il limite massimo di 40 anni di servizio utile che, secondo le norme introdotte con il testo unico n. 70 del 1895 e mai modificato fino ad oggi, consente ai dipendenti statali in genere — e salvo appunto il caso presente, come qualche altra eccezione — il raggiungimento del massimo trattamento di pensione.

Speciali disposizioni hanno pertanto nel passato disciplinato il loro trattamento di previdenza. Per l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 6 aprile 1919, numero 494, i sottufficiali e la truppa dell'Arma dei carabinieri godevano dopo 20 anni di servizio di una pensione pari al 60 per cento dell'importo complessivo della paga e dei relativi assegni goduti nell'ultimo anno

di servizio; uguale trattamento era assicurato ai sottufficiali, guardie ed allievi della guardia di finanza.

Per l'articolo 351 del regolamento approvato con regio decreto 17 gennaio 1926, numero 596, ai sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza dopo 20 anni di servizio spettava una pensione pari al 60 per cento dello stipendio o paga e relative indennità goduti nell'ultimo triennio di servizio.

A tutti costoro per ogni anno di servizio oltre il 20° e per non più di 5 anni la pensione veniva aumentata di un venticinquesimo dello stipendio e indennità, fino a raggiungere con il massimo di 25 anni di servizio, il 90 per cento della retribuzione e degli assegni utili a pensione.

Per il personale delle carceri, agenti e guardie, in base all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1906, n. 694, con 15 anni di servizio la pensione era pari al 25 per cento; per ogni anno oltre il 15° aumentava in proporzione fino a raggiungere dopo 25 anni il 90 per cento dello stipendio goduto al momento del collocamento a riposo.

Successivamente le disposizioni che di volta in volta modificarono le norme comuni a tutti i dipendenti statali per la determinazione della misura della pensione, hanno sempre rispettato i diritti degli appartenenti ai Corpi speciali militari.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 833 del 13 agosto 1947, all'articolo 4 ha riaffermato il diritto dei sottufficiali e della truppa dei carabinieri, della guardia di finanza e della pubblica sicurezza ad ottenere con 20 anni di servizio una pensione pari al 60 per cento della retribuzione, e per ogni anno oltre il 20° un aumento del 6 per cento fino a raggiungere il massimo del 90 per cento con 25 anni; all'articolo 5 ha riaffermato il diritto dei sottufficiali e guardie degli agenti di custodia di ottenere, con 15 anni una pensione pari al 30 per cento della retribuzione, con un aumento del 6 per cento per ogni anno oltre il 15°, fino al massimo del 90 per cento con 25 anni di servizio.

Anche le leggi 29 aprile 1949, n. 221, e 8 aprile 1952, n. 212, che ridisciplinarono con il trattamento economico anche il tratta-

mento di quiescenza degli statali, nel disporre la liquidazione delle pensioni a coloro che già erano stati collocati a riposo, rispettavano i diritti quesiti dei pensionati in questione. La prima legge infatti all'articolo 9 e la seconda all'articolo 22 stabilirono espressamente che la liquidazione doveva aver luogo con il rispetto delle disposizioni in vigore alla data dalla quale le nuove norme venivano applicate, garantendosi così ancora una volta ai pensionati di cui si tratta il riconoscimento del diritto a conseguire il massimo del trattamento con 25 anni di servizio e un trattamento proporzionale in caso di servizio più breve.

Nel frattempo lo stato giuridico degli appartenenti ai Corpi speciali militari è stato modificato; i limiti di servizio sono stati quasi in tutti i casi soppressi e sono stati nuovamente fissati i limiti di età per ogni singolo Corpo e per alcuni Corpi anche in relazione al grado.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 20 dell'11 gennaio 1956, emanato dal Governo in base ai poteri speciali attribuiti con la legge delega, ha modificato radicalmente i criteri per la determinazione delle pensioni statali. Alla base pensionabile determinata nel passato su alcune voci della retribuzione effettiva con l'aggiunta di determinate integrazioni, è stata sostituita la retribuzione conglobata, e la misura della pensione è stata determinata in percentuali sulla base pensionabile e quindi, per la successiva legge 11 luglio 1956, n. 734, sulla retribuzione conglobata e sugli assegni utili a pensione.

Per gli appartenenti ai Corpi speciali militari con la nuova disposizione il trattamento di pensione è stato fissato, come per tutti gli altri sottufficiali e militari di truppa (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 20), sulla base di una percentuale di retribuzione del 40, 42 o 44 per cento in relazione alle date del 1° luglio 1956, 1957 e 1958 per 20 anni di servizio e di determinate percentuali di aumento per ogni anno di servizio, oltre il ventesimo. Queste percentuali (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 20) sono state fissate in relazione ai li-

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miti di età di ogni categoria, attualmente in vigore.

D'altra parte l'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica nel disporre la riliquidazione della pensione a tutti i pensionati dello Stato non ha fatto espressamente salvi — come avrebbe dovuto i diritti quesiti dei dipendenti in questione. Detto articolo ha disposto al punto 3) che la nuova riliquidazione deve aver luogo sulla base degli anni di servizio tenuti presenti nella prima liquidazione, sicchè ne è derivato che la pensione degli appartenenti ai Corpi speciali militari già collocati a riposo al 1° luglio 1956 è stata liquidata con l'applicazione degli anni di servizio effettuati e delle nuove percentuali nella retribuzione, che non consentono il raggiungimento del massimo con soli 25 anni e di un trattamento proporzionale per un servizio inferiore.

La grave violazione dei diritti quesiti si è tradotta in pratica nell'annullamento dei benefici che la legge comportava e in molti casi in una diminuzione sia pure teorica del trattamento. I pensionati dei Corpi speciali militari, a parte ogni altra questione di principio, hanno dovuto subire con l'aumento del costo della vita una grave diminuzione nel potere di acquisto della loro pensione, senza essere neppure in parte compensati con gli aumenti concessi a tutti gli altri pensionati. Il danno ricevuto, se non venisse eliminato come si propone il presente disegno di legge, è destinato a ripercuotersi anche nel futuro in occasione dei prossimi eventuali miglioramenti.

Il disegno di legge tende pertanto a reintegrare gli interessati nei loro diritti quesiti con il rispetto delle condizioni di pensionamento che furono loro promesse per giustificate ragioni all'atto dell'assunzione in servizio, che costituirono legittime aspettative durante il servizio e che si trasforma-

rono in veri e propri diritti quesiti all'atto del collocamento a riposo.

Poichè l'applicazione del presente provvedimento comporta la elaborazione di speciali tabelle, il Ministro del tesoro dovrà emanarle entro il termine di 3 mesi dalla entrata in vigore.

Logicamente i benefici derivanti dal presente disegno di legge sono attribuiti con decorrenza dal 1° luglio 1956, data di applicazione dei provvedimenti emanati in base alla legge delega e alle leggi successive a favore dei pensionati statali.

Si ha motivo di ritenere che il presente disegno di legge non comporti in realtà nessun nuovo onere per lo Stato.

Infatti la copertura della maggiore spesa concernente la riliquidazione dei trattamenti dei pensionati dei Corpi speciali militari — maggiore spesa che riguarda unicamente le pensioni già assegnate prima del 1955, e che è pertanto destinata a diminuire progressivamente fino ad esaurirsi con il passare del tempo — deve ritenersi già inclusa negli oneri e quindi contabilmente già prevista dato che si tratta di diritti quesiti, che non avrebbero dovuto essere messi in discussione.

Il senatore Fiore, quale primo firmatario del disegno di legge presentato nella passata legislatura, in seguito alla discussione avvenuta nel maggio 1962 alla 5ª Commissione del Senato, chiese, ripetutamente, all'allora Sottosegretario del tesoro onorevole Bovetti, verbalmente ed a mezzo lettere, fonogrammi e telegrammi, che fossero forniti i necessari elementi e chiarimenti. Ma non riuscì ad ottenerli.

È altresì da tener presente che nella legislatura passata sia il Ministro della difesa, sia il Ministro delle finanze riconobbero giuste le ragioni che hanno provocato la presente iniziativa parlamentare e legittimo il diritto dei pensionati in questione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La nuova liquidazione delle pensioni prevista dall'articolo 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e dalla legge 11 luglio 1956, numero 734, si effettua per il personale statale già appartenente ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza e ai sottufficiali e guardie della pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, in analogia con le norme vigenti all'atto della prima liquidazione, con l'attribuzione del massimo della pensione in caso di 25 anni di servizio e di un trattamento proporzionale in caso di servizio inferiore ai 25 anni.

La nuova liquidazione con i criteri di cui al comma precedente decorre dal 1° luglio 1956.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, sul parere del Ministero del tesoro dovranno essere emanate le norme per l'applicazione della presente legge.